



Frequently Asked Questions (FAQ) in relazione all'articolo 26a OAEI

15 febbraio 2018

Premesse

Ai fini di una maggiore trasparenza, sono state introdotte disposizioni che impongono agli operatori di mercato di fornire alla Commissione federale dell'energia elettrica (ECom) informazioni sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Si tratta essenzialmente delle informazioni che nell'Unione europea (UE) devono essere comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento UE REMIT, disponibile sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel sito <http://eur-lex.europa.eu>).

A questo scopo, l'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) è stata completata con il capitolo 4a «Informazioni sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica», che contiene gli articoli 26a – 26c e riguarda la fornitura di informazioni sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Queste norme dell'OAEI sono entrate in vigore il 1° luglio 2013. Gli obblighi di comunicazione e d'informazione sono diventati effettivi nell'ottobre 2015, contemporaneamente agli obblighi di comunicazione e d'informazione nell'UE.

Il regolamento UE REMIT, tra l'altro, obbliga gli operatori di mercato a fornire alle autorità dell'UE o degli Stati membri dati sulle transazioni effettuate sul mercato all'ingrosso dell'energia. Il suo scopo è aumentare la trasparenza e prevenire comportamenti scorretti (ad es. manipolazioni del mercato o commercio di informazioni privilegiate) per garantire il funzionamento del mercato all'ingrosso dell'energia.

I dati relativi al commercio all'ingrosso di energia elettrica vengono rilevati nel quadro della vigilanza sul funzionamento del mercato e sulla sicurezza dell'approvvigionamento. La ECom analizza tali dati, contatta gli operatori di mercato in caso di irregolarità e informa in merito a tali attività.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Domande generali

1. *Domanda: A chi può rivolgersi l'operatore di mercato in caso di domande concernenti l'applicazione degli articoli 26a – 26c OAEI?*

Risposta: Alla Sezione Sorveglianza mercato della EICOM, al numero di telefono +41 58 461 89 26 o per e-mail a: market.surveillance@elcom.admin.ch.

2. *Domanda: Chi è soggetto all'obbligo di fornire i dati?*

Risposta: Coloro che operano in un mercato all'ingrosso dell'energia elettrica dell'UE e hanno sede o domicilio in Svizzera e che, conformemente al regolamento UE REMIT, sono tenuti a fornire i dati (art. 26a cpv. 1 OAEI). Ai sensi del regolamento UE REMIT si tratta di operatori che sui mercati energetici all'ingrosso eseguono operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita (cfr. art. 2 [7] regolamento UE REMIT).

3. *Domanda: Da quando sussiste l'obbligo di fornitura dei dati alla EICOM?*

Risposta: Per l'inizio della fornitura dei dati delle transazioni per gli operatori di mercato svizzeri interessati, la EICOM ha fissato il periodo dal 7 ottobre al 2 dicembre 2015. La trasmissione delle informazioni relative ai contratti bilaterali ha preso avvio il 7 aprile 2016.

4. *Domanda: Cos'è un mercato all'ingrosso dell'energia elettrica?*

Risposta: Per mercato all'ingrosso dell'energia elettrica si intende qualsiasi mercato in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso. Per la definizione dei prodotti energetici all'ingrosso si applica l'articolo 2 (4) del regolamento UE REMIT. I mercati energetici all'ingrosso comprendono, tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (Over-the-Counter [OTC]) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione (cfr. art. 2 (6) del regolamento UE REMIT).

5. *Domanda: Quali sono i vantaggi di una maggiore trasparenza nei mercati energetici all'ingrosso?*

Risposta: Una maggior trasparenza nei mercati all'ingrosso riduce il rischio di manipolazioni dei mercati stessi e di distorsioni delle indicazioni relative ai prezzi, contribuendo a far sì che i clienti finali paghino un prezzo equo per l'energia elettrica acquistata. I mercati all'ingrosso generano importanti indicazioni relative ai prezzi che influenzano non solo le scelte di fornitori e consumatori, ma anche le decisioni di investimento in impianti di produzione e in reti di trasporto. È quindi fondamentale che un corretto funzionamento delle forze che agiscono sul mercato consenta di generare queste indicazioni.

6. *Domanda: Le transazioni interne ai gruppi sono anch'esse prodotti energetici all'ingrosso da comunicare?*

Risposta: La definizione di prodotti energetici all'ingrosso comprende contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione. Anche le transazioni interne ai gruppi come, ad esempio, un contratto OTC stipulato con una controparte appartenente al medesimo gruppo, sono considerate prodotti energetici all'ingrosso.

Abusi di mercato, manipolazione del mercato e informazioni privilegiate (insider trading)

7. *Domanda: Che cosa si intende per abusi di mercato?*

Risposta: Nel regolamento UE REMIT il termine abuso di mercato indica l'abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e le manipolazioni del mercato. Il regolamento vieta gli abusi di mercato.

8. *Domanda: Che cosa si intende per manipolazioni del mercato?*

Risposta: Una manipolazione del mercato è un'azione compiuta da un operatore di mercato che, sul mercato all'ingrosso, effettua false transazioni, fornisce indicazioni o diffonde informazioni false o tendenziose, oppure tenta di utilizzare forme di raggirio riguardanti l'offerta, la domanda o i prezzi sul mercato all'ingrosso (cfr. art 2 [2] regolamento UE REMIT).

9. *Domanda: Che cosa si deve fare quando si riscontra una possibile manipolazione del mercato?*

Risposta: Se ritenete che si sia verificata una manipolazione del mercato potete contattare la Sezione Sorveglianza del mercato della ECom, tel.: +41 58 461 89 26, e-mail: market.surveillance@elcom.admin.ch.

10. *Domanda: Cos'è un'informazione privilegiata (art. 26a cpv. 3 OAEI)?*

Risposta: Un'«informazione privilegiata» è un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti (cfr. art. 2 [1] regolamento UE REMIT).

11. *Domanda: Chi deve essere considerato un « insider » (persona in possesso di informazioni privilegiate)?*

Risposta: Ai sensi dell'articolo 26a OAEI, devono essere comunicate alla ECom le informazioni privilegiate pubblicate ai sensi del regolamento UE REMIT. Conformemente all'articolo 3(2) del regolamento UE REMIT, le seguenti persone possono disporre di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso:

- a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un'impresa;
- b) persone che detengono quote di capitale di un'impresa;
- c) persone con accesso alle informazioni attraverso l'esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;
- d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un'attività criminosa;
- e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

12. *Domanda: In Svizzera, chi è soggetto all'obbligo di fornire informazioni privilegiate?*

Risposta: L'obbligo di fornire informazioni privilegiate alla ECom riguarda gli operatori di mercato che sono tenuti a pubblicarle ai sensi del regolamento UE REMIT (art. 26a cpv. 3 OAEI). Occorre inoltre indicare dove viene effettuata la pubblicazione ai sensi del regolamento UE REMIT.

13. *Domanda: È necessario informare la ECom se l'operatore di mercato ritarda la pubblicazione di informazioni privilegiate?*

Risposta: Se si fa uso della possibilità di ritardare la pubblicazione di informazioni privilegiate (cfr. art. 4 [2] regolamento UE REMIT), occorre darne immediatamente comunicazione alla ECom.

Informazioni da fornire

14. Domanda: Quali informazioni devono essere fornite alla EICom?

Risposta: Devono essere trasmesse alla EICom le seguenti informazioni:

- le transazioni di prodotti all'ingrosso, in particolare i contratti di fornitura di energia elettrica (di regola non i contratti che riguardano l'impiego di tale energia da parte dei consumatori finali) e i derivati relativi all'energia elettrica (art. 26a cpv. 2 lett. a e art. 26a cpv. 6 OAEI);
- la capacità di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, la loro disponibilità e indisponibilità e il loro impiego (art. 26a cpv. 2 lett. b OAEI);
- le informazioni privilegiate pubblicate ai sensi del regolamento UE REMIT (art. 26a cpv. 3 OAEI) e l'indicazione di dove vengono pubblicate;
- la ditta, la forma giuridica e la sede. In alternativa, può essere caricato nel portale di registrazione della EICom anche l'insieme di dati fornito al Centralised European Registry for Energy Market Participants (CEREMP) dell'UE (cfr. art. 26a cpv. 4 OAEI).

15. Domanda: Gli operatori di mercato svizzeri hanno l'obbligo di fornire informazioni a più autorità («doppia comunicazione»)?

Risposta: Gli operatori di mercato tenuti a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 26a OAEI devono fornire alle competenti autorità dell'UE e alla EICom le medesime informazioni.

16. Domanda: In quale forma devono essere fornite le informazioni?

Risposta: I dati devono essere forniti nella medesima forma (cioè anche nel medesimo formato) prevista dal regolamento UE REMIT. In linea generale, le informazioni devono essere messe a disposizione in forma elettronica (schema XML) conformemente alle prescrizioni di ACER. Fanno eccezione le informazioni che devono essere fornite specificatamente per il processo di registrazione.

17. Domanda: È consentito raggruppare le transazioni o è necessario inviare un file per ciascuna transazione?

Risposta: Il raggruppamento delle transazioni non solo è consentito, ma è addirittura preferibile. La dimensione massima di un file è di 800 MB.

18. Domanda: I contratti derivati di fornitura di energia elettrica al di fuori della Svizzera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 26a OAEI?

Risposta: Se l'operatore di mercato ha sede/domicilio in Svizzera, devono essere comunicati anche i contratti derivati con fornitura di energia elettrica nell'UE.

19. Domanda: Chi ha la responsabilità di comunicare le segnalazioni di backloading sui mercati all'ingrosso dell'energia?

Risposta: Ai sensi dell'articolo 26a OAEI, la responsabilità della comunicazione è sempre dell'operatore di mercato. Ciò vale anche per il backloading di contratti in essere.

20. Domanda: Come vengono comunicati i dati fondamentali?

Risposta: Gli operatori di mercato non comunicano direttamente alla EICom i dati fondamentali. Essi devono comunicare le notizie e informazioni privilegiate attraverso piattaforme esistenti (p. es. EEX) o tramite RMM (Registered Reporting Mechanism).

21. *Domanda: Come vengono comunicate le informazioni privilegiate?*

Risposta: L'articolo 26a OAEI obbliga gli operatori di mercato a pubblicare le informazioni privilegiate. La EICom incoraggia gli operatori di mercato a utilizzare l'esistente piattaforma per la trasparenza della EEX (<https://www.eex-transparency.com/>). In casi eccezionali gli operatori di mercato possono pubblicare le informazioni sul loro sito web e trasmetterle alla EICom per e-mail. In ogni caso, durante il processo di registrazione gli operatori di mercato devono indicare alla EICom dove pubblicano le loro informazioni privilegiate (il dato deve essere immesso nel sistema di registrazione).

22. *Domanda: Come si deve comportare l'operatore di mercato con sede/domicilio in Svizzera se un'autorità di regolazione estera gli presenta una richiesta di informazioni?*

Risposta: È necessario darne comunicazione alla EICom. A seconda del contenuto della richiesta di informazioni, può essere che l'invio diretto dal territorio svizzero non sia ammesso. Rispondere a una richiesta di informazioni può costituire una violazione dell'articolo 271 del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Può essere rilasciata un'autorizzazione per rispondere a una richiesta di informazioni. A tale scopo, contattare la Sezione Sorveglianza mercato della EICom, al numero di telefono +41 58 461 89 26 o per e-mail a: market.surveillance@elcom.admin.ch.

Registrazione

23. *Domanda: È necessaria una notifica o una registrazione presso la EICom?*

Risposta: Una notifica ovvero una registrazione presso la EICom è necessaria (cfr. art. 26a cpv. 4 OAEI). Devono essere comunicati alla EICom ditta/nome, forma giuridica e sede/domicilio. In alternativa, può essere caricato nel sistema di registrazione della EICom anche l'insieme di dati richiesto nell'UE per la registrazione in conformità al regolamento UE REMIT.

24. *Domanda: In che modo un operatore di mercato può scaricare da ACER i propri dati?*

Risposta: Tramite il seguente link si accede direttamente al portale REMIT e al registro europeo degli operatori di mercato (vi si può arrivare anche passando dalla homepage del sito ACER): <https://www.acer-remit.eu/portal/european-register>. L'operatore di mercato effettua il login e seleziona quindi, nella rubrica «MP», l'opzione «Historical Report». Cliccando sul pulsante di esportazione è quindi possibile scaricare i dati.

25. *Domanda: Entro quando deve essere effettuata la registrazione presso la EICom?*

Risposta: È necessario registrarsi tempestivamente, affinché sia garantito il rispetto dei termini di comunicazione (per i contratti standard D+1, per quelli non standard D+30).

26. *Domanda: La registrazione presso la EICom è gratuita?*

Risposta: Sì, la registrazione è gratuita.

27. *Domanda: Come si effettua la registrazione di un operatore di mercato presso la EICom?*

Risposta: Sul sito della EICom è a disposizione un sistema di registrazione via web. Nella guida relativa al sistema di registrazione, disponibile online durante la registrazione, sono contenute tutte le principali informazioni per effettuare, passo dopo passo, la procedura di registrazione. Per domande o suggerimenti, sul sito web della EICom www.elcom.admin.ch > [Temi](#) > [Sorveglianza del mercato](#) sono pubblicati i dati dei contatti a cui rivolgersi. Per potersi registrare presso la EICom è necessario essersi prima registrati presso ACER ed essere in possesso di un codice ACER.

28. *Domanda: Le persone giuridiche autonome che appartengono a una società madre o a un gruppo comune devono registrarsi singolarmente presso la EICom?*

Risposta: All'interno di una società madre/un gruppo, ciascuna persona giuridica con sede in Svizzera che opera nel commercio all'ingrosso di energia elettrica nell'UE deve registrarsi presso la EICom, indicando la struttura del gruppo.

29. *Domanda: Vi è un obbligo di registrazione se si opera solo attraverso gruppi di bilancio?*

Risposta: Anche gli operatori di mercato che operano solo attraverso gruppi di bilancio sono tenuti a registrarsi.

RRM (Registered Reporting Mechanism) e qualità dei dati

30. *Domanda: Gli operatori di mercato svizzeri possono cambiare RRM?*

Risposta: Gli operatori di mercato sono liberi di scegliere attraverso quale RRM comunicare i dati delle transazioni. Se un operatore di mercato cambia RRM, deve comunicarlo alla EICom. A tale scopo, occorre aggiornare la sezione 5 all'interno del sistema di registrazione.

31. *Domanda: Chi è responsabile della completezza, dell'esattezza e della fornitura tempestiva dei dati, quando la comunicazione dei dati stessi viene delegata a un terzo? È responsabile l'operatore di mercato o il terzo?*

Risposta: Sono gli operatori che hanno l'obbligo di comunicare i dati alla EICom. Sono quindi loro i responsabili.

32. *Domanda: Gli operatori di mercato possono comunicare direttamente i dati alla EICom?*

Risposta: Il self reporting alla EICom non è possibile. Gli operatori di mercato devono fornire i dati attraverso un RRM.

33. *Domanda: Che cosa succede se i dati forniti dal venditore sono diversi da quelli forniti dall'acquirente?*

Risposta: In questo caso la EICom può esigere dall'operatore di mercato, ed eventualmente dal suo RRM, una verifica della correttezza dei dati trasmessi.

Commercio di gas

34. *Domanda: Alla EICom devono essere fornite anche informazioni sul commercio di gas?*

Risposta: Il diritto in materia di approvvigionamento elettrico, e in particolare l'articolo 26a OAEI, concerne solamente il commercio di energia elettrica.